



CITTA' DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

Piazza Collina Castello - Tel 0984 951071 Fax 0984 951178
Mail: comune.bisignano.protocollo@pec.it

=====
Ordinanza N° 94 del 10/04/2020

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE (art50, comma 5, D.lgs. 267/2000)

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19 nel Comune di Bisignano - Ulteriori disposizioni periodo pasquale.

IL SINDACO

Premesso che: -

- In data 30/01/2020 (l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - di rilevanza internazionale - dello stato di emergenza della Sanità pubblica;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n.5443, contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- con Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in data 11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il COVID-19 una pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- in data 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020 09/03/2020, 11/03/2020 e 22/03/2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato decreti aventi ad oggetto misure urgenti per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- in data 20/03/2020 è stata emanata ordinanza dal Ministero della Salute recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale";
- in data 22/03/2020 è stata emanata ordinanza dal Ministero della Salute recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- in data 01/04/2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, visto il verbale n.39 del 30/03/2020 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'OCDPC n. 630 del

03/02/2020, ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dei 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020 e dell'Ordinanza del 28/03/2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti fino alla data del 13/04/2020 e ha sostituito la lettera d) dell'art.1 del DPCM del 08/03/2020 dalla seguente: "d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, affini ai impianti sportivi di ogni tipo";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n.1 del 27/02/2020, n.3 del 08/03/2020, n.4 del 10/03/2020, n.7 del 14/03/2020, n.12 di 20/03/2020 e n.15 del 22/03/2020, che dispongono misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio regionale;

Considerato che in occasione delle festività pasquali **maggiore** potrebbe essere il pericolo di assembramenti, che potrebbe rendere vane le restrizioni e le misure di distanziamento sociale fino ad ora assunte per evitare la diffusione del contagio;

Ritenuto, pertanto dover vietare dalle ore 00:00 del 11/04/2020 alle ore 24:00 del 13/04/2020

- **L'accesso all'intero territorio del Comune di Bisignano** a chiunque non vi risieda/dimori stabilmente da una data antecedente all'emissione della presente ordinanza, nonché **l'esecuzione di qualsiasi attività edilizia, manutentiva e/o agricola**, fatti **salvi i casi** di comprovata e motivata urgenza, da attestare mediante autocertificazione;
- **gli assembramenti, su tutto il territorio comunale di nuclei familiari diversi**, quali, ad esempio il ritrovo di persone legate da vincoli familiari o legami affettivi, per qualsiasi ragione;

Ritenuto, infine, con la presente ordinanza confermare il contenuto delle precedenti Ordinanze Sindacali, per le parti ancora valide, fino a nuova disposizione;

VISTO l'art 50, comma 5, del D.Lgs 267/ 2000 (T.U.E.L) e dei poteri di ordinanza contingibile e urgente ivi conferiti allo scrivente;

ORDINA

dalle ore 00:00 del 09/04/2020 alle ore 24:00 del 13/04/2020

- 1) è vietato l'accesso all'intero territorio della Città di Bisignano a chiunque non vi risieda/dimori stabilmente da una data antecedente all'emissione della presente ordinanza, nonché l'esecuzione di qualsiasi attività edilizia, manutentiva e/o agricola, fatti salvi i casi di comprovata e motivata urgenza, da attestare mediante autocertificazione;
- 2) sono vietati gli assembramenti, su tutto il territorio comunale, di nuclei familiari diversi, quali, ad esempio il ritrovo di persone legate da vincoli familiari o legami affettivi, per qualsiasi ragione;

per i giorni 12 e 13 aprile:

- 3) è stata già disposta con separate Ordinanze la chiusura di tutte le attività commerciali sull'intero territorio comunale, comprese quelle di generi alimentari e non alimentari non sospese, le attività di commercio ambulante, le farmacie e le parafarmacie, fatto salvo, per le farmacie e parafarmacie, il rispetto delle turnazioni e delle reperibilità;
- 4) sono confermate tutte le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze

sindacati per le parti ancora valide.

DISPONE

il divieto di ritrovo nelle aree picnic appositamente attrezzate e zone generiche di fruibilità, demandando alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine la sovrintendenza delle forme da utilizzare nel rispetto del Codice della Strada e delle prescrizioni normative di sicurezza vigenti. La sorvegliabilità sarà garantita anche attraverso il controllo con i droni, già attivo sul territorio;

Il presente atto è immediatamente esecutivo

DISPONE INOLTRE

1. che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia di Cosenza, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Bisignano alla Questura di Cosenza, a tutti gli uffici comunali coinvolti, ai Presidente della Regione Calabria, alla Protezione Civile Regionale, all'Azienda Sanitaria Provinciale;
2. che copia della presente venga pubblicata all*Albo Pretorio del Comune.

INFORMA

ai sensi dell'art 3 comma quarto della L 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L n° 1034 del 08 dicembre 1971) dalla stessa data.



IL SINDACO
Dr. Francesco Lo Giudice